REGOLAMENTO (CEE) N. 1714/81 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1981

che stabilisce modalità di applicazione per la collaborazione diretta dei servizi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 359/79 del Consiglio (3), codificando il regolamento (CEE) n. 1439/78 del Consiglio (4), ha definito nel suo articolo 9 l'orientamento delle modalità di applicazione dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n. 337/79 per quanto riguarda la collaborazione diretta dei servizi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo; che le suddette modalità erano state adottate, prima della codificazione di parecchi regolamenti nel settore vitivinicolo, dal regolamento (CEE) n. 217/79 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2692/80 (6); che a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 359/79 è opportuno procedere al rifacimento del regolamento (CEE) n. 217/79 adottando i riferimenti che vi figurano;

considerando che occorre definire i rapporti che questi servizi mantengono fra loro e con la Commissione per prevenire o scoprire qualsiasi infrazione alle disposizioni comunitarie in oggetto e alle disposizioni adottate in applicazione delle stesse; che è opportuno pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, il nome e l'indirizzo sia di questi servizi che dei laboratori autorizzati ad effettuare gli esami analitici e organolettici nel quadro di questa collaborazione diretta;

considerando che le frodi e falsificazioni devono esser punite sollecitamente ed efficacemente; che è pertanto opportuno che lo scambio d'informazioni fra i servizi competenti venga operato con il mezzo di comunicazione più idoneo e più rapido qualora sia necessario per prevenire o scoprire una infrazione;

considerando che occorre definire le modalità per il prelievo ufficiale di campioni e per il loro impiego, onde garantire la rappresentatività e la possibilità di controllare i risultati delle analisi ufficiali in tutta la Comunità; che, per consentire agli Stati membri di ammettere in franchigia, con il minor numero di formalità doganali, i campioni prelevati ufficialmente in uno Stato membro e spediti da questo a un laboratorio situato in un altro Stato membro, occorre approntare un'etichetta speciale per la spedizione di questi campioni;

considerando che per semplificare, sul piano amministrativo, la liquidazione delle spese relative al prelievo e all'invio dei campioni, agli esami analitici e organolettici e all'intervento di un esperto, occorre stabilire il principio che queste spese sono a carico del servizio che ha ordinato il prelievo del campione o l'intervento dell'esperto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono coformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo e delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle stesse e abilitati a mantenere rapporti diretti tra di loro ed eventualmente con la Commissione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. L'elenco dei laboratori autorizzati ad effettuare esami analitici e organolettici e ad interpretare i risultati di tali esami, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 359/79, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 136.
(4) GU n. L 173 del 29. 6. 1978, pag. 2.
(5) GU n. L 31 del 7. 2. 1979, pag. 3.
(6) GU n. L 279 del 23. 10. 1980, pag. 14.

Articolo 2

Lo scambio di informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 359/79 si effettua con il mezzo di comunicazione più idoneo, secondo la natura dell'informazione.

Qualora si presuma che, in seguito alla comunicazione di un'informazione, il competente servizio destinatario debba prendere provvedimenti immediati per prevenire o scoprire un'infrazione, la comunicazione è effettuata mediante telescritto, telecopia o telefono.

Articolo 3

1. Il prelievo di campioni destinati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 359/79, ad essere inviati ad uno dei laboratori situati nel territorio di un altro Stato membro, viene effettuato da un rappresentante abilitato del servizio competente.

2. All'atto del prelievo dei campioni, viene accertato che :

— per i prodotti contenuti in recipienti da 60 litri o meno e immagazzinati insieme come partita unica, i campioni siano rappresentativi della totalità della partita ;

— per i prodotti contenuti in altri recipienti, i campioni siano rappresentativi del prodotto contenuto nel recipiente dal quale sono prelevati.

3. I prelievi di campioni si effettuano versando il prodotto in causa in almeno cinque recipienti puliti, aventi un volume nominale minimo di 0,5 litri. Per i prodotti di cui al paragrafo 2, primo trattino, il prelievo di campioni può essere operato anche mediante il ritiro di almeno cinque recipienti aventi un volume nominale minimo di 0,5 litri, appartenenti alla partita da esaminare.

I campioni vengono prelevati e eventualmente chiusi e sigillati alla presenza di un rappresentante dello stabilimento presso il quale viene effettuato il prelievo o di un rappresentante del trasportatore se il prelievo ha luogo durante il trasporto. L'eventuale assenza di tale rappresentante viene menzionata nella relazione di cui al paragrafo 5.

I recipienti contenenti i campioni devono essere provvisti di un dispositivo di chiusura a perdere, che non conferisca sapore al contenuto.

4. Ogni campione è munito di un'etichetta conforme all'allegato, parte A, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Il rappresentante dello stabilimento in cui avviene il prelievo o, se del caso, il rappresentante del trasportatore è invitato a firmare l'etichetta di cui al comma precedente.

5. L'agente del servizio competente abilitato ad effettuare i prelievi redige una relazione scritta, nella quale indica tutti gli elementi da lui considerati rilevanti ai fini della valutazione dei campioni. Esso indica, se del caso, le dichiarazioni del rappresentante del trasportatore o dello stabilimento in cui avviene il prelievo dei campioni ed invita il rappresentante a firmare. Egli precisa il quantitativo di prodotti che ha formato oggetto del prelievo. In questa relazione è specificato se le firme sopra menzionate e quelle del paragrafo 4, secondo comma, sono state rifiutate.

6. Per ogni prelievo, uno dei campioni viene conservato come campione di controllo presso lo stabilimento nel quale è stato eseguito il prelievo e un altro presso il servizio competente che ha ordinato il prelievo stesso. Altri tre campioni vengono inviati ad uno dei laboratori di cui al paragrafo 1 per esservi sottoposti ad un esame.

Uno di questi tre campioni (all'occorrenza due) viene analizzato, mentre un altro viene conservato come campione di controllo. I campioni di controllo devono essere conservati per almeno tre anni a decorrere dalla data del prelievo.

7. I colli dei campioni vengono muniti sull'imballaggio esterno di un'etichetta di colore rosso, conforme al modello di cui all'allegato, parte B, ed avente un formato di circa 50 × 25 mm.

Al momento della spedizione dei campioni il servizio competente dello Stato membro speditore appone il proprio timbro per metà sull'imballaggio esterno e per l'altra metà sull'etichetta rossa.

Articolo 4

1. Le spese occasionate dal prelievo e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici, sono a carico del servizio che ha ordinato il prelievo del campione. I costi degli esami analitici e organolettici sono calcolati secondo le tariffe applicabili nello Stato membro nel cui territorio è situato il laboratorio che li ha effettuati.

2. Le spese di soggiorno e di viaggio occasionate dall'intervento di un esperto sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro in cui l'esperto esercita normalmente la propria attività. Tali spese sono a carico del servizio competente che ha ordinato l'intervento dell'esperto.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) N. 217/79 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

ALLEGATO

A. **Etichetta per la designazione del campione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 :**

1. Indicazioni prescritte :

a) nome e indirizzo del servizio competente che ha richiesto il prelievo del campione ;

b) numero d'ordine del campione ;

c) data del prelievo del campione ;

c) nome dell'agente dell'organo competente, abilitato a prelevare il campione ;

e) nome e indirizzo dello stabilimento nel quale il campione è stato prelevato ;

f) designazione del recipiente dal quale il campione è stato prelevato (numero del recipiente, numero della partita di bottiglie, ecc.) ;

g) designazione del prodotto ;

h) la dicitura seguente : « Il campione di controllo riservato può essere analizzato soltanto da un laboratorio autorizzato a procedere alle analisi di controllo. La rottura dei sigilli è passibile di ammenda ».

2. Osservazioni.

3. Dimensione minima : 100 × 100 mm.

B. **Modello dell'etichetta rossa di cui all'articolo 3, paragrafo 7 :**

COMUNITÀ EUROPEE
Prodotti da sottoporre ad esame analitico e organolettico in conformità del regolamento (CEE) n. 359/79